


# COMUNE DI CARISOLO

*Provincia di Trento*

## **REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL MICRO-NIDO DEL COMUNE DI CARISOLO**



APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 DD. 16/06/2025

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DD. 07/03/2017

**Art. 1**  
**ISTITUZIONE DEL SERVIZIO E FINALITA'**

È istituito in Carisolo il servizio educativo e sociale di micro-nido d'infanzia che concorre con le famiglie alla crescita e alla formazione dei bambini nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.

Svolge un'attività educativa e realizza la propria funzione favorendo lo sviluppo del bambino in tutte le sue potenzialità e capacità sia personali che sociali, assicurando interventi adeguati in riferimento alla loro età, sul piano delle stimolazioni sensoriali, motorie, affettive ed intellettive e sul piano igienico-sanitario.

Si pone come realtà in grado di prevenire o intervenire precocemente su eventuali condizioni di svantaggio psico-fisico e socio culturale.

Valorizza la centralità della famiglia facilitando la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, garantendo continuità di comportamenti tra ambiente familiare e micro-nido d'infanzia mediante scambi di conoscenza fra famiglia ed educatori.

**Art. 2**  
**COLLEGAMENTO CON IL TERRITORIO**

Il micro-nido d'infanzia interagisce con la comunità, con il territorio e con le strutture educative e socio-sanitarie al fine di offrire alle famiglie spazi di intervento, occasioni di partecipazione, crescita, maturazione nonché di promuovere la diffusione di informazioni sulle problematiche relative all'infanzia.

Lo stesso si pone in collegamento con la scuola dell'infanzia del territorio al fine di ricercare percorsi comuni di confronto e di raccordo.

**Art. 3**  
**AREA DI UTENZA**

Il servizio è istituito ed offerto in via prioritaria alle famiglie richiedenti che risiedono nel Comune di Carisolo, costituenti l'area di utenza. Costituiscono inoltre area di utenza anche le famiglie richiedenti che risiedono nei Comuni di Pinzolo, Giustino e Massimeno, in seguito alla sottoscrizione di apposite convenzioni approvate dai rispettivi Consigli Comunali.

È possibile inoltre, qualora vi fossero posti disponibili, l'estensione del servizio ad aree limitrofe da individuarsi con delibera del Consiglio comunale che preveda la stipula di apposita convenzione.

**Art. 4**  
**GESTIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio di micro- nido d'infanzia è gestito dal Comune di Carisolo, nel rispetto della vigente legislazione provinciale in materia, ricorrendo alle forme gestionali previste dall'ordinamento dei comuni, dallo statuto e dal Regolamento comunale, privilegiando la gestione del servizio in forma indiretta mediante affidamento a terzi stipulando apposita Convenzione – Contratto di servizio.

Gli eventuali soggetti gestori vengono scelti valutando il Progetto educativo proposto, gli elementi di garanzia sulle capacità di realizzarlo in maniera efficace e tenendo in considerazione l'esperienza maturata nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da tre mesi a tre anni.

Lo svolgimento del servizio è disciplinato con contratto o convenzione, indicante specificatamente gli obblighi e gli oneri a carico del Comune e del soggetto al quale il servizio è affidato, il quale deve fornire una prestazione sulla base degli standards e dei criteri di funzionamento stabiliti dalla Giunta provinciale e comunque dalle normative in vigore. In particolare il contratto disciplina gli aspetti relativi alle prestazioni e alle funzioni del personale addetto al servizio recependo per quanto compatibili le norme del presente regolamento e adattandole comunque alle peculiarità del rapporto di lavoro, tenuto conto che al soggetto gestore vanno attribuiti gli strumenti necessari per svolgere una concreta funzione propositiva e collaborativa nell'organizzazione del servizio.

Compito del Comune sarà anche quello di definire i criteri di partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione dei servizi, differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche e patrimoniali delle famiglie.

Il micro-nido d'infanzia è aperto indicativamente dalle ore sette e trenta alle diciotto, dal lunedì al venerdì, per non meno di 46 settimane, con non più di 10 giorni lavorativi di interruzione dell'attività per vacanze per ogni anno educativo.

#### **Art. 5 UTENTI DEL SERVIZIO**

Sono utenti del servizio i bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, e comunque fino al compimento dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia.

In deroga a quanto previsto al comma 1 si stabilisce che i bambini in possesso dei requisiti di ammissibilità alla Scuola dell'Infanzia, possono continuare ad usufruire del servizio di Asilo Nido fino al termine dell'anno educativo iniziato ed alle stesse condizioni previste dal presente Regolamento, su richiesta scritta dei genitori e previa valutazione pedagogica del Coordinatore.

#### **Art. 6 FORME DI PARTECIPAZIONE DEI GENITORI**

Per favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini iscritti sono previsti specifici momenti di incontro:

- colloqui individuali di pre inserimento rivolti a tutti i nuovi bambini ammessi;

- colloqui individuali (almeno due) da organizzare ad inizio e fine anno educativo e ogni volta che la famiglia o le educatrici ne ravvisino l'opportunità o la necessità;
- assemblea dei genitori dei bambini iscritti per presentare progetti e illustrare l'organizzazione del servizio (orario giornaliero, periodi di chiusura, ecc.)
- eventuali altri incontri se previsti dal contratto d'appalto che possono essere serate a tema su specifiche tematiche educative e problematiche legate alla gravidanza o attività laboratoriali per coinvolgere le famiglie nella vita del servizio.

**Art. 7**  
**VIGILANZA IGIENICO SANITARIA**

In base alla normativa vigente in materia sanitaria, l'Amministrazione collabora con gli operatori dell'Azienda Sanitaria al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario provinciale con riferimento ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni, puntando sulla diffusione di interventi di prevenzione rivolti anche alla coppia genitore-bambino.

Per la predisposizione dei menù vengono seguite le linee dietetiche stabilite dalla Provincia in riferimento sia alla grammatura dei cibi, sia alle modalità di cottura e conservazione, tenendo in considerazione anche la varietà e l'associazione dei diversi elementi contenuti nelle pietanze.

**Art. 8**  
**CRITERI PER L'AMMISSIONE E RETTE DI FREQUENZA**

La domanda di iscrizione viene presentata su apposito modulo a cura dei genitori presso il Comune. Per la frequenza all'asilo nido l'utente è tenuto a corrispondere una retta mensile comprensiva di una quota giornaliera e di una quota fissa mensile.

La Giunta comunale definisce, sulla base dei principi ed indirizzi contenuti nella normativa provinciale in materia, i criteri in base ai quali vengono determinate le quote di partecipazione delle famiglie per la fruizione del servizio, nonché i criteri per la concessione delle agevolazioni

La determinazione della retta di frequenza è effettuata sulla base dei principi espressi dalle norme provinciali in materia, in relazione ad elementi di valutazione e/o indicatori, che tengano conto delle condizioni familiari ed economico-patrimoniali degli utenti ed è inoltre differenziato a seconda dell'articolazione di orario ed alle diverse tipologie di servizio.

La quota fissa e la quota giornaliera dovranno essere corrisposte mensilmente e posticipatamente, e per la quota fissa indipendentemente dalla frequenza. Nel solo mese di ammissione, qualora la stessa sia successiva al giorno 15, la retta sarà dimezzata. I giorni da considerare per i diversi mesi sono quelli effettivi di cui ogni mese preso in considerazione è composto. Qualora si verificasse durante l'anno il recesso volontario dell'utente dal servizio, lo stesso è obbligato a corrispondere la quota fissa mensile per altri due mesi, salvo che il posto non venga coperto da altro utente. In caso di recesso

per malattia grave certificata del bambino, oppure nel caso in cui, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni, si verifichi un trasferimento di residenza del nucleo familiare, ovvero per circostanze gravi ed eccezionali che verranno valutate di volta in volta dalla Giunta comunale, potrà essere concesso l'esonero dal pagamento della quota fissa mensile.

Qualora presso l'asilo nido siano previsti posti ad orario ridotto la quota fissa e quella giornaliera saranno adeguatamente ridotte.

Il mancato pagamento della retta di frequenza per più di tre mesi consecutivi comporta il ritiro d'ufficio dall'asilo nido ed il pagamento di quanto dovuto anche attraverso il procedimento della riscossione coattiva del credito.

La Giunta comunale individua le modalità per la presentazione delle domande e per l'applicazione dei seguenti criteri nella formazione delle graduatorie:

- situazione del bambino con particolare riferimento alla presenza di minorazioni psicofisiche, alla mancanza di adeguata assistenza familiare;
- situazione familiare con particolare riferimento alla assenza dei genitori, al numero dei componenti, alla loro situazione lavorativa, alla presenza di problemi di handicap e ogni altro elemento significativo al fine della individuazione del bisogno sociale;
- situazione economica;
- tempo di attesa.

Nella propria deliberazione la Giunta comunale stabilisce le modalità con le quali le famiglie sono tenute ad informare tempestivamente di mutamenti significativi nelle situazioni familiari ed economiche della famiglia stessa in modo da consentire l'aggiornamento delle graduatorie indicate.

Al momento dell'iscrizione, il Comune o l'Ente gestore chiederà all'utente di fornire le certificazioni sanitarie richieste per l'ammissione al micro-nido d'infanzia.

#### **Art. 9**

#### **DIRITTO DI FREQUENZA DEI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI**

Hanno priorità di diritto all'ammissione i bambini diversamente abili residenti nell'area di utenza del micro-nido d'infanzia. Per favorirne la piena integrazione in accordo con la famiglia l'ente gestore del servizio può provvedere ad istituire per ciascun bambino un gruppo di lavoro con la presenza delle varie figure professionali che seguono il bambino stesso.

In presenza di bambini diversamente abili o comunque in situazioni di svantaggio deve essere prevista per ciascun bambino l'attuazione di un progetto educativo individualizzato, è consentita la permanenza del medesimo per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola materna.

**Art. 10**  
**GRUPPO DI LAVORO**

l'Ente gestore assicura che tutto il personale del micro-nido d'infanzia si costituisca in un gruppo di lavoro e condivida le linee pedagogico-educative del progetto traducendole, secondo le rispettive competenze, nella programmazione ed organizzazione dell'attività educativa.

Eventuale personale di supporto assunto in caso di frequenza di bambini diversamente abili sarà parte integrante del gruppo di lavoro.

Il personale ausiliario fa parte in modo attivo del gruppo di lavoro e dà il suo contributo per quanto riguarda il riordino, la pulizia degli spazi e la distribuzione dei pasti.

**Art. 11**  
**STANDARD DI SERVIZIO**

Il rapporto tra educatori e bambini all'interno del micro-nido d'infanzia fa riferimento alla normativa provinciale: un educatore ogni sei bambini con età inferiore a 18 mesi e un educatore ogni nove bambini con età superiore a 18 mesi. Le sostituzioni degli educatori dovranno essere effettuate in modo tale da garantire il mantenimento del rapporto previsto tra educatori e bambini presenti.

L'Ente Gestore dovrà garantire la presenza di un sufficiente numero di unità di personale durante tutto il periodo di apertura giornaliera del micro-nido d'infanzia adeguata al rapporto bambini, educatori di cui al punto precedente.

La funzione di coordinamento è affidata ad un educatore che presenta caratteristiche personali e professionali idonee per svolgere questa mansione.

Il coordinatore pedagogico è responsabile degli aspetti pedagogico-educativi del servizio, si occupa del supporto e della supervisione delle attività educative, dei percorsi di approfondimento e della formazione del personale. Riveste un ruolo importante di supporto e di consulenza rivolto alle famiglie.

Il personale educativo in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa si occupa della programmazione e realizzazione delle attività e dei momenti di cura dei bambini, nonché di mantenere costanti rapporti con le famiglie dei bambini inseriti nel proprio gruppo sezione.

L'Ente Gestore garantisce la formazione e il costante aggiornamento del personale comprese le materie di igiene e sicurezza sul lavoro.

**ART. 14**  
**NORMA DI RINVIO**

Per quanto non specificatamente e diversamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le norme provinciali in materia.